



Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

Richiesta di liquidazione in capitale dei fondi della cassa pensione

Datore di lavoro:

N. di membro:

1. Dati personali

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Via, n., NPA, località

Sesso

femminile maschile

Stato civile:

N. di assicurazione sociale:

2. Motivo della liquidazione in capitale

In base alle disposizioni legali la liquidazione in capitale dei fondi di previdenza prima del pensionamento è possibile solo in casi eccezionali:

- avvio di un'attività lucrativa indipendente come attività principale
- prestazione di libero passaggio di importo inferiore a un contributo annuo del dipendente (cfr. certificato d'assicurazione)
- partenza definitiva dalla Svizzera (il versamento avviene solo dopo che si lascia definitivamente la Svizzera)

trasferimento in uno Stato UE/AELS

trasferimento in uno Stato non UE/AELS

A tal proposito si prega di consultare il «Promemoria: pagamento in contanti in caso di trasferimento in uno Stato UE o AELS»

3. Indirizzo di versamento

Rammentiamo che non è possibile prelevare denaro contante presso la cassa pensione.

Conto postale:	<input type="text"/>	Conto bancario:	<input type="text"/>
Titolare: <input type="text"/>			
Banca:	<input type="text"/>	Luogo:	<input type="text"/>
N. di Clearing:	<input type="text"/>	N. IBAN:	<input type="text"/>

4. L'assicurato conferma di non avere effettuato riscatti nella cassa pensione negli ultimi tre anni*.

Sì No

Luogo e data:

Firma della persona assicurata:

Firma del coniuge / del partner registrato:

Timbro e firma dell'ufficio/ notaio che effettua l'autenticazione (indispensabili in caso di firma da parte del coniuge o del partner registrato)

* Avvertenza:

Ai sensi dell'art. 79b cpv. 3 LPP, se sono state riscattate delle prestazioni, nel corso dei tre anni successivi queste non potranno essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza. Questa restrizione non si applica a un riscatto di una lacuna previdenziale in seguito a un divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

In diverse sentenze, il Tribunale federale ha stabilito che, per motivi di natura fiscale, la riscossione sotto forma di capitale è bloccata per tre anni non solo per le prestazioni riscattate, bensì per l'intero avere di vecchiaia. Ciò vale per tutte le riscossioni sotto forma di capitale (capitale di vecchiaia, prelievo anticipato PPA, pagamento in contanti). Qualora una riscossione del capitale venisse effettuata ugualmente entro i tre anni successivi al riscatto, si dovranno prevedere notevoli ripercussioni fiscali.

Pertanto, in un'ottica fiscale si raccomanda di non effettuare alcun prelievo di capitale nei tre anni successivi al riscatto e di discutere preventivamente la questione con le autorità fiscali competenti.

Da allegare al presente modulo

- Richiedente nubile / celibe:
- estratto aggiornato del registro dello stato civile
- Richiedente coniugato / in unione domestica registrata:
- a richiesta deve essere firmata anche dal coniuge / partner registrato
- Richiedente divorziato / in unione domestica sciolta:
- estratto aggiornato del registro dello stato civile
 - copia della sentenza di divorzio o dello scioglimento giudiziale
- Abbandono definitivo della Svizzera:
- conferma della partenza rilasciata dall'ufficio controllo abitanti in Svizzera (copia)
 - conferma dell'imposizione delle prestazioni di libero passaggio in Svizzera; altrimenti l'imposta alla fonte viene dedotta prima del versamento
 - conferma di domicilio del comune di domicilio all'estero
- Avvio di un'attività lucrativa indipendente:
- conferma ufficiale da parte della cassa di compensazione AVS circa l'avvenuta affiliazione come indipendente per quanto riguarda l'attività principale
- Frontalieri:
- annullamento del permesso per frontalieri da parte di un ente ufficiale
- Conto bancario all'estero:
- ricevuta bancaria / polizza di versamento